



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell'interno*

di concerto con

*Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*

VISTO il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall' art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti";

VISTO il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede quanto segue "Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione";



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

VISTA la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O." con la quale è stato disposto il rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

CONSIDERATO pertanto che le risorse destinabili alla graduatoria relativa all'anno 2021 sono pari ad euro 1.850.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 e a euro 1.750.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022;

RITENUTO per economia procedurale e celerità amministrativa, di adottare il presente decreto relativamente alle risorse stanziare per l'esercizio finanziario 2021, pari a 950.000.000,00 euro di cui al citato comma 139 della legge n. 145 del 2018, e a euro 900.000.000,00 per l'anno 2021 di cui al citato comma 139-bis, della legge n. 145 del 2018, provvedendo alla contestuale finalizzazione delle risorse di cui al citato comma 139-bis della legge n. 145 del 2018 attraverso lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021 senza emanazione del comunicato del Ministero dell'interno di cui al comma 139-bis;

CONSIDERATO che le risorse relative all'annualità 2022 saranno assegnate secondo la procedura e con l'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui al citato comma 139-bis della legge n. 145 del 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue "Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP



Al Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Al Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico; b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande; c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente”;

ATTESO che la richiamata lettera c-bis) del comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, si applica a partire dai contributi relativi all'anno 2022;

VISTO il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce quanto segue “L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell'interno*

di concerto con

*Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*

quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.”;

VISTO il successivo comma 142 che dispone quanto segue “Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati”;

VISTE le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 agosto 2020, con il quale è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, che i comuni devono trasmettere al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati"), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, per richiedere il contributo;

CONSIDERATO che il citato decreto, all'articolo 2, ha definito le tipologie di investimento prevedendo che il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di priorità:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:

- a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;
- b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:

- a) manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

- b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione;

Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente, ammissibili:

- a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;
- b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
- c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche
- d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico;

CONSIDERATO altresì che il citato articolo 2, comma 5, prevede che, per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di affidamento dei lavori, le opere pubbliche di valore superiore a euro 1.000.000,00, devono presentare al momento della richiesta di contributo un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori. Tale livello di progettazione è verificato, prima dell'assegnazione del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). A tal fine i Comuni, a pena mancata assegnazione del contributo, devono aggiornare su detto sistema - entro il 25 settembre 2020 - in modo completo e dettagliato le informazioni relative a:

- iter procedurale;
- cronoprogramma di spesa (piano dei costi);



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

- quadro economico;

VISTO l'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale del 5 agosto 2020 che ha previsto che gli interventi devono essere identificati dal CUP e classificati secondo i settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo:

- a) Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – Sotto-settore STRADALI;
- b) Settore INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE – Sotto-settore DIFESA DEL SUOLO oppure PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE oppure RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI oppure RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE;
- c) Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI – Sotto-settore SOCIALI E SCOLASTICHE oppure ABITATIVE oppure SANITARIE oppure DIFESA oppure DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE oppure GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE oppure PUBBLICA SICUREZZA;

VISTO l'articolo 5 del richiamato decreto del 5 agosto 2020 secondo cui ai sensi dell'articolo 1 commi 140 e 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali le richieste:

- a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
- b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatico;
- c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2019). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;

- d) trasmesse con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.

VISTE le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, stabilito dal citato comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2021, per un ammontare complessivo di euro **5.081.354.870,43** come riportato **nell'allegato 1** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

VISTO il terzo periodo del comma 140 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 che prescrive che la mancanza dell'indicazione di un codice unico di progetto (CUP) valido, ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo, comporta l'esclusione dalla procedura;

VISTO il secondo periodo del comma 142 dell'articolo 1 della citata legge 145 del 2018, in base al quale sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto di gestione approvato (2019);



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell'interno*

di concerto con

*Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);

RITENUTO di dover escludere dalla procedura le richieste di contributo di cui all'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, dichiarate inammissibili per le motivazioni ivi indicate;

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche di cui alla normativa citata, l'entità delle richieste ammissibili è pari ad euro **4.290.500.674,63**, come riportato nell'**allegato 2** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, superiore all'entità del fondo stanziato, per cui occorre procedere alla formazione di una graduatoria dei comuni beneficiari del contributo;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, l'attribuzione del contributo in favore dei comuni deve essere determinata, fermo restando le priorità di cui alla lettere a, b e c del medesimo comma, in base al criterio indicato nel secondo periodo del medesimo comma 141, ovvero quello della minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento (2019), assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell'interno*

di concerto con

*Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*

(PEBA) entro il 31 dicembre 2020, i contributi attribuiti devono essere ridotti del 5 per cento;

CONSIDERATO quanto dichiarato dagli enti in sede di richiesta di contributo in ordine all'adozione del citato Piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);

RITENUTO, quindi, che al fine del rispetto del citato comma 141 e al fine di una semplificazione delle procedure amministrative, si possa procedere ad una verifica dell'adempimento di cui al citato comma 141 successivamente al presente decreto, ma prima dell'erogazione della seconda quota di finanziamento, al fine di evitare eventuali procedure di recupero successive alla completa erogazione del finanziamento;

CONSIDERATO l'ultimo periodo del comma 142 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che prevede, "per i comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati";

CONSIDERATO che, dall'applicazione dei suddetti criteri alle richieste ammissibili discende la formazione della graduatoria per l'attribuzione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 139, della citata legge n. 145 del 2018, nei limiti delle risorse disponibili pari ad euro 1.849.500.000,00, e al netto della quota da destinare, ai sensi del comma 148 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, per attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza, secondo modalità da disciplinare con decreto del Ministero dell'interno, come riportato nell'**allegato 3** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

VISTO il comma 143 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue "L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:

- a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
- b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
- c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
- d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione”;

VISTO il comma 144 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di



Al Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Al Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

monitoraggio di cui al comma 146, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell' articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il comma 145 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 . I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista. ”;

CONSIDERATO che, al fine dell'attuazione di quanto previsto dai commi 143 e 145 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, occorre individuare un termine certo per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori e che lo stesso può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul codice identificativo gara (CIG), secondo le modalità di cui alla Delibera dell'ANAC n.1 dell' 11 gennaio 2017;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell'ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 146 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori ai sensi del predetto comma 143, è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce **“Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021”**;

VISTO il comma 147 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi 139 e 139-bis;

VISTO il comma 148 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede la destinazione di una quota delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, per attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza, secondo modalità da disciplinare con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139;

RITENUTO di destinare per le attività di cui al citato comma 148 l'importo di 500.000,00 euro;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente *“lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG”*, nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

ATTESE le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DECRETA

Art. 1

Richieste di contributo ammissibili e non ammissibili

1. Le istanze trasmesse dai comuni entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, stabilito dal citato comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2021, sono riportate nell'**allegato 1** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Nel medesimo allegato 1 sono evidenziate le richieste escluse dalla procedura di attribuzione del contributo, e quindi inammissibili, per le motivazioni ivi indicate.

3. Le richieste di contributo ritenute ammissibili, tenendo conto di quanto previsto dai commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riportate nell'**allegato 2** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art.2

Comuni beneficiari del contributo

1. Ai comuni indicati **nell'allegato 3** al presente decreto, in applicazione del criterio di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati, per l'anno 2021 contributi pari a euro **1.849.343.190,12**



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.

2. La determinazione definitiva dell'importo assegnato è subordinata all'esito della verifica dell'approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato ai sensi del comma 1 è conseguentemente ridotto del cinque per cento.

3. Gli enti beneficiari di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 31 Marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le delibere di approvazione di cui al comma 2. In assenza della citata attestazione di cui al periodo precedente il contributo assegnato è rideterminato con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 Aprile 2021 e le eventuali risorse liberate sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

Art. 3

Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi

1. Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.

2. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce **"Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021"**.



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

3. Il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

4. Per le attività relative alle opere finanziate dal presente decreto non sono ammessi gli smart-CIG. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Art. 4

Erogazione del contributo

1. Il Ministero dell'interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:

a) per una quota pari al 20 per cento entro il 28 febbraio 2021;

b) per una quota pari al 60 per cento previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, come previsto dall'articolo 1, comma 146, della legge n. 145 del 2018;

c) per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Art. 5

Rendicontazione

1. I comuni destinatari dei contributi, ottemperano agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di cui all'articolo 3, comma 2, e adempiono all'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presentando, al termine dell'intervento, apposita relazione nonché una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi.

2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 139, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione; eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 6

Assegnazione risorse disponibili

1. Qualora non si proceda all'erogazione in favore dell'ente assegnatario dell'intero contributo assegnato o di una parte di esso, per rinuncia da parte dello stesso ente, per applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, oppure in caso di mancato affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 3, le risorse rimaste disponibili sono assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 145 del 2018, ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141 del medesimo articolo 1.



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

2. A tal fine, i termini previsti dal presente decreto per l'erogazione dei contributi e per l'affidamento dei lavori dagli articoli 3 e 4 decorrono dalla data di comunicazione al nuovo beneficiario dell'avvenuta assegnazione del contributo, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7

Vigilanza e Controlli

1. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi dell'articolo 1, comma 147, della legge n. 145 del 2018, un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139.

2. Ai sensi del medesimo articolo 1, comma 148, della legge n. 145 del 2018, l'importo di 500.000 euro è destinato alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza, secondo modalità da disciplinare con decreto del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

Art. 8

Applicazione del comma 139-bis - Rinvio

1. Ai sensi del comma 139-bis dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 le risorse aggiuntive previste, pari a 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021 di cui all'allegato 2, a cura del Ministero dell'interno secondo la procedura ivi stabilita.



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell'interno*

di concerto con

*Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2021

Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno

Claudio Sgaraglia

Il Capo del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze

Biagio Mazzotta